

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Obbligo di indicare il responsabile del procedimento - Sussiste - Nullità della cartella - Non consegue.

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XIII (Presidente: Tomasicchio – Relatore: D'Alessandro). Sent. n. 90 del 10 aprile 2008.

L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono elementi indefettibili contenuti nell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Lo stesso articolo, però, non prevede espressamente la nullità quale conseguenza dell'omissione. Ne consegue che la cartella di pagamento, pur in mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, rimane un atto valido.

Nota dell'Avv. Maurizio Villani

La mancata indicazione del responsabile del procedimento alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio 2009, n. 58

In tema di omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento, alcune delle massime riportate mettono in evidenza quanto sia stato vano, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, lo sforzo compiuto dai giudici di merito di applicare l'art. 7, comma 2, lett. a) della Legge n. 212 del 2000, nel pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97, primo comma, relativo al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione.

Come ormai noto, punto di partenza dell'intera vicenda è stata l'ordinanza del 9 novembre 2007, n. 377, della Corte Costituzionale, determinata a sua volta dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, nel giudizio di appello, in riferimento alla legittimità o meno della cartella di pagamento emessa dal Concessionario, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. a), citato, nella parte in cui prevede che gli atti dei Concessionari della riscossione devono, così come gli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, tassativamente indicare, tra le altre cose, il responsabile del procedimento.

In particolare, la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in ordine, dunque, al principio di uguaglianza e del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

A riguardo, la Corte, sebbene abbia ritenuto la questione manifestamente infondata, ha tuttavia inequivocabilmente statuito che “l’obbligo di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica amministrazione, predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”.

Conseguentemente, quindi, non poche Commissioni tributarie, adeguandosi ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale, hanno annullato le cartelle di pagamento prive del requisito previsto dalla legge.

Successivamente, con l’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, sono state aggiunte disposizioni inerenti al contenuto della cartella di pagamento, disciplinata dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. Andando più nel dettaglio, la norma ha disposto che “La cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

In relazione a tale normativa, quindi, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non è comunque causa di nullità delle cartelle di pagamento, qualora queste siano relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno.

Tale disposizione di legge, tuttavia, nel sanare il vizio di nullità delle cartelle mute, emanate in data precedente al 1° giugno 2008, non ha fatto altro che accrescere sia la polemica creatasi intorno all’interpretazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto cit. e all’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Costituzionale, che le incertezze anche di coloro che tale norma sono stati chiamati ad applicarla.

Conseguentemente, pertanto, gli stessi giudici sono stati indotti ad emettere ordinanze volte ad evidenziare il contrasto dell’art. 36, comma 4 ter citato, sia in relazione agli artt. 2, 3, 23, 24, 97, 101, 102, 108 e 111 della Costituzione, che in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 3, comma 1, e 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tali ordinanze hanno dato luogo, poi, alla sentenza della Corte Costituzionale, del 27 febbraio 2009, n. 58, da cui è scaturito il deludente risultato, secondo il quale la normativa, che

ha ritenuto nulle tutte le cartelle esattoriali prive del responsabile del procedimento successive al 1° giugno 2008, salvando in tal modo tutte le cartelle notificate in precedenza, oltre ad essere stata ritenuta costituzionalmente legittima, non è stata ritenuta in contrasto con l'art. 7 citato, in quanto, secondo la Corte, lo stesso articolo non prevede alcuna nullità in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento, né la nullità, in mancanza di una espressa previsione normativa, può dedursi dai principi di cui all'art. 97 della Costituzione o da quelli del diritto tributario e dell'azione amministrativa. Secondo la succitata sentenza della Corte Costituzionale, la legge impugnata non contiene una norma retroattiva, in quanto essa dispone per il futuro, comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive delle indicazioni del responsabile del procedimento; stabilisce, poi, un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore.

In sostanza, però, non si riescono a comprendere le recondite motivazioni giuridiche che hanno spinto la Corte a rigettare tutte le succitate eccezioni, se non forse la preoccupazione di creare un serio e grave danno erariale allo Stato, il quale, in ogni caso, deve rispettare le norme così come le deve rispettare il cittadino-contribuente.

Difatti, se, come si evince inequivocabilmente dall'ordinanza della stessa Corte n. 377/2007 citata, lo scopo di indicare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 citato, lungi dall'essere un inutile adempimento, era quello di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, non si riesce a comprendere come, poi, tale articolo, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, ai sensi dell'art. 36 citato, non si ritenga più violato, in quanto non imporrebbe la scelta di un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento.

È evidente, a questo punto, come tale pronuncia sia espressione di una lampante contraddittorietà, riconducibile a scelte politiche della Corte Costituzionale in netta contrapposizione con le scelte giuridiche fatte con la precedente ordinanza n. 377 del 09 novembre 2007.